

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI

Art. 1

FINALITA' AMBITO APPLICATIVO

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento, da parte dei Responsabili dei Servizi, di incarichi professionali e di collaborazione ad esperti esterni di comprovata esperienza, in correlazione a quanto previsto dall'art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 32 del D.L. N. 223/2006 e dall'art. 3, comma 76 della legge 24/12/2006, n. 244, dall'art. 110, comma 6 del D. Lgs. N. 267/2000 e da alcune norme di settore.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a consentire la razionalizzazione della spesa per incarichi a soggetti esterni ed il contenimento degli stessi.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali, esercitati in forma di lavoro autonomo sulla base di contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi dell'art. 2222 del codice civile e delle disposizioni ad esso seguenti, aventi natura di:
incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività professionale in via abituale, necessitanti o meno di abilitazione, individuabili come titolari di partita IVA;
incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività in via occasionale.
4. Le disposizioni del presente regolamento si applicano altresì alle procedure di conferimento di incarichi individuali incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
5. Il presente regolamento disciplina le procedure di conferimento di incarichi professionali e di collaborazione:
 - a) di studio, di ricerca e di consulenza, finalizzati a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'amministrazione;
 - b) a contenuto operativo, consistenti in prestazioni tradotte in risultati ed elaborazioni immediatamente fruibili dall'amministrazione, dai soggetti in essa operanti e dai cittadini.

Art. 2

PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI

1. Per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, il Responsabile del Servizio può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
 - b) il Responsabile del Servizio deve avere preliminarmente accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'ente, nel senso che gli incarichi di cui trattasi devono essere funzionali a soddisfare esigenze alle quali non sia possibile far fronte con il personale in servizio, dal punto di vista non solo quantitativo, ma anche qualitativo;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata ;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

2. L'incarico viene conferito dal Responsabile del servizio competente, previo atto di indirizzo della Giunta nell'ambito del programma approvato dal Consiglio e nel limite della spesa annualmente stabilita nel regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi.

Art. 3

SELEZIONE DEGLI ESPERTI MEDIANTE PROCEDURE COMPARATIVE

1. Il Responsabile del Servizio interessato al conferimento di un incarico procede, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi ed all'art. 5, alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali mediante procedure comparative, previa pubblicazione di specifici avvisi all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito Internet del Comune, per un periodo non inferiore a giorni 10, salvo quanto previsto nell'articolo 5, nei quali sono indicati:

- a) l'oggetto dell'incarico con specificazione degli obiettivi da conseguirsi e dei risultati attesi;
- b) il luogo e le modalità di realizzazione dell'incarico professionale;
- c) i requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento dell'incarico professionale;
- d) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
- e) la durata;
- f) il compenso proposto dall'Amministrazione;
- g) la fonte di finanziamento;
- h) le modalità ed il termine per la presentazione della candidatura;
- i) eventuali pareri preventivi previsti da norme o regolamenti, la cui acquisizione è vincolante per l'affidamento dell'incarico.

2. Per il conferimento di incarichi professionali che richiedano un confronto ristretto tra esperti dotati di particolari requisiti di professionalità e di abilità, l'amministrazione si può comunque avvalere della procedura individuata dall'art. 57, comma 6 del codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 163/2006);

3. Qualora l'incarico professionale da conferire abbia un valore inferiore ad euro 5.000,00 o abbia ad oggetto una prestazione di natura particolare o riguardi attività o prestazioni professionali assoggettate a dinamiche di mercato per le quali risulti opportuno fare riferimento a confronti preordinati secondo sistemi di qualificazione, l'amministrazione invita alla procedura comparativa di selezione più soggetti individuati tra quelli iscritti alle liste di accreditamento formate ai sensi del successivo art. 6 o in base al possesso di particolari requisiti.

4. Nelle procedure comparative di selezione realizzate con invito, secondo quanto previsto dai precedenti commi 2 e 3, l'amministrazione opera secondo il criterio di rotazione.

Art. 4

CRITERI PER LA SELEZIONE DEGLI ESPERTI MEDIANTE PROCEDURE COMPARATIVE

1. Il Responsabile del Servizio interessato al conferimento procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali o di collaborazione valutando in termini comparativi gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti criteri:

- a) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
- b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
- c) riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali;

- d) eventuale ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall'amministrazione;
- e) ogni ulteriore requisito che il Responsabile del servizio riterrà opportuno inserire nel bando;
2. Il Responsabile del Servizio può comunque stabilire di istituire, per la valutazione delle candidature, apposita commissione tecnica composta da tre componenti, compreso lo stesso Responsabile del Servizio che la presiede.
3. Nel caso in cui il responsabile del Servizio abbia istituito apposita Commissione, ai sensi del precedente comma 3), lo stesso procederà alla convocazione della Commissione per fissare, entro i termini della scadenza dell'Avviso, i criteri di valutazione delle domande;
4. La Commissione sulla base dei criteri di valutazione di cui al precedente comma 4) esamina le domande attribuendo un punteggio numerico. Sulla base dei punteggi riportati da ciascun candidato stila la graduatoria.
5. In relazione alle peculiarità dell'incarico possono essere definiti ulteriori criteri di selezione.

Art. 5

PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI IN VIA DIRETTA – SENZA ESPERIMENTO DI PROCEDURA COMPARATIVA

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, il Responsabile del Servizio può conferire ad esperti esterni incarichi professionali in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorrano le seguenti situazioni:
- a) in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
- c) per incarichi relativi ad attività di consulenza inerenti innovazioni normative o organizzative da attuarsi con tempistiche ridotte, tali da non permettere l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- d) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori.
- e) per incarichi inferiori a 20.000, 00 euro al netto dell'iva

Art. 6

LISTE DI ACCREDITAMENTO DI ESPERTI

1. L'Amministrazione può istituire, previa pubblicazione di apposito avviso, una o più liste di accreditamento di esperti esterni con requisiti professionali e di esperienza minimi da essa stabiliti, eventualmente suddivise per tipologie di settori di attività.
2. Il Responsabile del Servizio ricorre alle liste di accreditamento per invitare alle procedure comparative di selezione un numero di soggetti almeno sufficiente ad assicurare un efficace quadro di confronto.

Art. 7
ESCLUSIONI

1. Sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento
 - a. gli incarichi non aventi natura discrezionale, ma previsti da norme di legge, quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, gli incarichi professionali finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche, di cui agli articoli 90 e 91 del D.Lgs. 163/2006, per i quali si applicano le specifiche disposizioni normative;
 - b. gli incarichi legali di rappresentanza in giudizio;
 - c. gli incarichi relativi a funzioni di controllo interno;
 - d. gli incarichi relativi alla partecipazione a commissioni interne.

Art. 8

FORMALIZZAZIONE DELL'INCARICO

1. Il Responsabile del Servizio formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un apposito contratto contenente i seguenti elementi:
 - durata dell'incarico, commisurata all'entità dell'attività. E' ammessa proroga per esigenze sopravvenute e con atto motivato solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati;
 - luogo di espletamento dell'incarico;
 - oggetto che deve rispondere ad obiettivi e progetti specifici dell'Amministrazione conferente;
 - modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali. In particolare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa possono disporre forme di coordinamento da parte dell'Amministrazione committente; non possono tuttavia prevedere termini di orario o vincoli di subordinazione;
 - compenso correlato all'utilità derivante all'Amministrazione ed in ogni caso proporzionato alla qualità e quantità del lavoro eseguito ed alle risorse finanziarie disponibili in bilancio. Per la sua determinazione si tiene conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità anche sulla base dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

Art. 9

VERIFICA DELL'ESECUZIONE DEL BUON ESITO DELL'INCARICO

1. Il Responsabile del Servizio verifica il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo.
2. Il Responsabile del Servizio verifica anche il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati dello stesso.

Art. 10

PUBBLICIZZAZIONE DELL'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

1. Il Responsabile del Servizio rende noti gli incarichi conferiti, mediante formazione e pubblicazione periodica di elenchi dei consulenti e degli esperti di cui si è avvalsa.
2. Gli elenchi, messi a disposizione per via telematica, contengono per ogni incarico i riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata ed il compenso.